

**N. di Prot. Contr. 634 Firmato digitalmente** in data  
30.05.2024

Imposta di bollo  
assolta con  
pagamento di F24

**ACCORDO QUADRO**

Avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di "Manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte idriche e fognarie in pead, pvc, acciaio, ghisa, gres e cls della zona basso Lago comprendente i Comuni di: Peschiera del Garda, Castelnuovo del Garda, Valeggio sul Mincio, Lazise, Bardolino, Pastrengo oltre al collettore consortile." – progetto 23206.

CODICE CIG MASTER N. B0DEC82804

CODICE CUP N. J12E23000230005

**tra**

**AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.** (C.F. 80019800236 e P. I.V.A. 01855890230), con sede in Via 11 Settembre n. 24 a Peschiera del Garda (Verona), nella persona del Direttore Generale ing. Carlo Alberto Voi, in virtù dei poteri attribuiti con delibere del Consiglio di amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017 e n. 55/6 del 29.09.2018 e n. 51/6 del 31.08.2021 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017, 11.12.2018 e in data 07.09.2021, per brevità "AGS";

**e**

**Società SCAVI CGD S.r.l.**, (C.F e P. IVA n. 04694770233), con sede in Lazise (VR), Strada del Tione n. 7, nella persona del legale rappresentante p.t. sig. Bonomini Diego, iscritta alla Camera di Commercio di Verona R.E.A. n. VR-441413, per brevità "appaltatore".

**Premesso che:**

- con delibera del consiglio di amministrazione n. 51/9 del 01.12.2023 è stata indetta una procedura negoziata telematica senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera d) del Codice.
- con provvedimento del RUP prot. n. 2320/2024 del 19 marzo 2024 ex art. 6.2, lett. g) dell'all. I.2 del Codice, sono stati individuati i soggetti da invitare ed è stato definito il criterio di aggiudicazione;
- con provvedimento n. 2976/2024 del 09.04.2024, a seguito di esperimento delle procedure di gara, i lavori in oggetto sono stati affidati alla società SCAV CGD S.r.l. con sede in Lazise (VR) per l'importo complessivo di € 874.940,00 (ottocentasettaquattromilanovecentoquaranta/00) di cui € 293.800 (duecentonovantatremilaottocento/00) per il costo della manodopera, oltre ad € 30.000 (trentamila/00) per oneri per la sicurezza;
- sono decorsi trentacinque giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione e che l'avviso in merito all'esito della gara è stato regolarmente pubblicato;
- il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato con esito positivo;
- ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18.04.2013, la società SCAVI CGD S.r.l. risulta iscritta all'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituito presso l'Ufficio Antimafia della Prefettura di Verona, c.d. "white-list", alle sezioni 1 – Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali

- inerti, 2 – confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume, 3 – noli a freddo di macchinari e 5 – noli a caldo;
- in data 23.04.2024 l'appaltatore ha prodotto adeguata fideiussione a garanzia delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro fino alla concorrenza di euro 4.524,70 (quattromilacinquecentoventiquattro/70);
  - AGS ha nominato quale responsabile del progetto l'ing. Carlo Alberto Voi.

**Tutto ciò premesso le parti  
convengono e stipulano quanto segue**

**ARTICOLO 1 – PREMESSE**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro, materialmente allegati, i sottoelencati documenti:

1. offerta economica;
2. cauzione definitiva.

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i sottoelencati documenti, anche se non materialmente allegati:

1. il capitolato speciale;
2. il piano di sicurezza e coordinamento;
3. il computo degli oneri della sicurezza;
4. il piano operativo di sicurezza predisposto dalla società;
5. polizze assicurative;
6. elenco prezzi stazione appaltante.

**ARTICOLO 2 – DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE**

1. Le Parti danno atto che, a tutti gli effetti del presente accordo quadro, l'appaltatore elegge domicilio digitale presso il seguente indirizzo PEC [scavic.g.d.srl@legalmail.it](mailto:scavic.g.d.srl@legalmail.it). Presso tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. Ogni variazione di domicilio deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante, in difetto ogni comunicazione si intende validamente effettuata ai recapiti dichiarati.

### **ARTICOLO 3 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO**

Azienda Gardesana Servizi S.p.A., nella persona del Direttore generale, affida alla società SCAVI CGD S.r.l. di Lazise (VR), che accetta senza riserva, i lavori di "Manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte idriche e fognarie in pead, pvc, acciaio, ghisa, gres e cls della zona basso Lago comprendente i Comuni di: Peschiera del Garda, Castelnuovo del Garda, Valeggio sul Mincio, Lazise, Bardolino, Pastrengo oltre al collettore consortile." – progetto 23206, nei termini e alle condizioni di cui al seguente contratto, oltre che alla documentazione di cui all'art. 1.

### **ARTICOLO 4 – DISCIPLINA DELL'ACCORDO QUADRO**

1. Con la sottoscrizione dell'accordo quadro, la società SCAVI CGD S.r.l. di Lazise (VR) rende incondizionata accettazione e osservanza di tutta la documentazione amministrativa, tecnica e progettuale di cui all'art. 1.
2. L'accordo quadro troverà esecuzione mediante la sottoscrizione di due contratti attuativi:

- a. uno avente ad oggetto le attività rientranti nella linea di finanziamento PNRR M2C4-I4.2\_196 che sarà soggetto alla relativa disciplina economico e contabile. Ne consegue che il relativo codice CIG derivato e CUP identificheranno le sole prestazioni rientranti nel piano di finanziamento suddetto;
  - b. uno avente ad oggetto i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte idriche e fognarie non rientranti nella categoria di intervento di cui sopra, che sarà soggetto alla disciplina economico e contabile ordinaria, con un diverso CIG derivato.
3. Entrambi i contratti attuativi avranno natura di contratto aperto, e troveranno attuazione a mezzo ODI (ordini di intervento) senza che la stazione appaltante sia vincolata alla spesa dell'importo totale dei singoli contratti attuativi.

#### **ARTICOLO 5 – AMMONTARE DEL CONTRATTO**

1. L'importo massimo stimato del presente accordo quadro è pari a € 874.940 (ottocentosettantaquattromilanovecentoquaranta/00), oltre ad € 30.000 (trentamila/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo pari ad € 904.940,00 (novecentoquattromilanovecentoquaranta/00), al netto del ribasso offerto in sede di gara del 9,80%

Tali importi verranno corrisposti da AGS all'appaltatore, secondo quanto stabilito nei successivi articoli 6 e 8.

2. Inoltre, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del Codice, è prevista la facoltà per la stazione appaltante di esercitare l'opzione di

prosecuzione per un altro anno e per il medesimo importo, nonché l'opzione di proroga di ulteriori 365 giorni.

3. Qualora la stazione appaltante si avvalga delle opzioni previste dal comma 2 del presente articolo, l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali agli stessi prezzi e condizioni di aggiudicazione, oppure a condizioni più favorevoli alla stazione appaltante.

4. Le variazioni del corrispettivo in aumento sono ammesse entro il limite corrispondente al ribasso d'asta.

#### **ARTICOLO 6 - PAGAMENTI**

1. L'IVA applicata per tale tipologia di lavori è pari al 22%.

2. L'invio di fatture ed eventuali note di credito avverrà attraverso il sistema di interscambio (Sdl). Il codice destinatario che identifica la stazione appaltante, da utilizzarsi per la compilazione del tracciato Xml della fattura o di eventuali note di accredito, è **4PRRIA0**.

3. I pagamenti saranno effettuati a 60 gg. data fattura fine mese, in ogni caso, il ritardato pagamento del corrispettivo che non superi i 30 (trenta) giorni, non legittimerà l'appaltatore a sospendere l'esecuzione dei lavori.

4. Ogni pagamento è subordinato:

a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, per cui il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC. La stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione necessaria alla verifica della regolarità fiscale contributiva, assistenziale retributiva;

- b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, qualora siano stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, si procede secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 6 del Codice.

6. La cessazione del corrispettivo è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio, n. 52, dall'art. 120 comma 12 e dall'all. II.14 del Codice.

#### **ARTICOLO 7 – REVISIONE PREZZI**

Trovano applicazione gli artt. 60 e 120 del Codice nonché l'art. 5.3 del disciplinare di gara, che qui si intendono integralmente richiamati.

#### **ARTICOLO 8 – PAGAMENTI IN ACCONTO**

1. Gli interventi saranno contabilizzati e i pagamenti effettuati in acconto per stati d'avanzamento di importo (al netto della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di

contribuzione previdenziale e assistenziale) non inferiore a 25.000 euro per ciascun contratto attuativo. È fatta eccezione per l'ultima rata che avrà importo non inferiore a 80.000 euro dell'importo del singolo contratto attuativo.

2. La contabilità sarà approvata dalla direzione lavori che ha effettuato il controllo sull'esecuzione dei lavori.

3. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo:

- a) al netto del ribasso d'asta contrattuale;
- b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza da rischio interferenziale, non soggetti a ribasso;
- c) incrementato del costo della manodopera, non soggetta a ribasso;
- d) al netto della ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 11, comma 6 del Codice, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale
- e) al netto dell'importo degli stati di avanzamento

precedenti.

4. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede comunque alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

## **ARTICOLO 9 - PAGAMENTI A SALDO E RESPONSABILITA' PER DIFFORMITA' E VIZI**

1. Ai fini della compilazione del conto finale operano le prescrizioni dettate dall'art. 12 dell'all. II.14 del Codice, nonché dall'art. 14 comma 1 lett. e) e comma 5 del D.M. n. 49/2018.
2. La rata di saldo, comprensiva della ritenuta d'acconto di cui al precedente articolo, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, è pagata entro 60 (sessanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di fattura fiscale.
3. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 117 comma 9 del D. lgs. n. 36/2023 dello stesso importo, aumentato degli interessi legali calcolati per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'emissione della definitività del medesimo.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo, in coerenza al regime stabilito dall'art. 116 commi 2 e 3 del Codice.

#### **ARTICOLO 10 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136, è obbligato, per le transazioni finanziarie inerenti al presente contratto, a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso istituti di credito o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati,

anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, secondo le modalità previste dal medesimo art. 3. In ottemperanza al medesimo art. 3 della L. n. 136/2010, il contratto s'intende immediatamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

2. L'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, nel rispetto del termine previsto dall'art. 3 comma 7, della Legge, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti medesimi.

3. L'appaltatore si impegna, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori, a inserire, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010.

4. L'appaltatore si impegna, inoltre, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in relazione a ciascuna transazione posta in essere e nel corpo di ogni singola fattura, a inserire il Codice CIG Identificativo della Gara ed il Codice CUP indicati in oggetto.

5. L'appaltatore si obbliga a porre in essere i comportamenti prescritti nell'ultima parte del comma 8 del citato art. 3 della suddetta legge, in termini di immediata risoluzione del rapporto contrattuale con le controparti inadempienti agli obblighi di tracciabilità finanziaria e agli obblighi di informativa all'Azienda e alla Prefettura di competenza.

## **ARTICOLO 11 – MODIFICHE E VARANTI CONTRATTUALI**

Per quanto concerne la disciplina in tema di modifiche e varianti contrattuali, si rinvia alla disciplina di cui all'art. 120 e all'all. II.14 del D. Lgs. 36/2023.

#### **ARTICOLO 12 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

L'appalto viene affidato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui ai documenti menzionati al precedente art. 1 e alle prescrizioni indicate nei singoli contratti attuativi.

#### **ARTICOLO 13 – GARANZIA DEFINITIVA**

All'atto della stipula dell'accordo quadro, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 117, comma 1, del Codice, nella misura dell'1%.

Ai sensi dell'art. 117, comma 1 del D. Lgs 36/2023, l'appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con l'accordo quadro ha costituito cauzione definitiva in € 4.524,70, pari allo 0,50% dell'importo di aggiudicazione, a mezzo polizza fideiussoria n. 670.071.0000901236 del 23.04.2024 della Società "VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A." di Milano che si allega.

Tale cauzione verrà svincolata nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 117 c. 8 del D.lgs. 36/2023.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'appaltatore, Azienda Gardesana Servizi S.p.A. avrà diritto di valersi della suddetta cauzione.

L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora Azienda Gardesana Servizi S.p.A. abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

#### **ARTICOLO 14 – PENALI**

1. Nel caso di mancato rispetto degli obblighi assunti con la stipula del presente accordo quadro, per cause imputabili all'appaltatore e, segnatamente, nei casi di seguito elencati, si applicheranno le penali pari all'1 per mille (euro uno ogni mille) dell'importo contrattuale per ogni violazione accertata:

- a) in caso di mancato rispetto del termine stabilito per la stipula dei successivi contratti attuativi, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo decorrente dal termine assegnato dalla stazione appaltante;
- b) in caso di mancato avvio d'urgenza o in via anticipata dei contratti attuativi, per ogni giorno naturale consecutivo decorrente dal termine assegnato nel relativo ODI del RUP.

Le penalità relative all'esecuzione dei singoli contratti attuativi troveranno disciplina del corpo degli stessi.

2. Tutte le fattispecie di ritardo sono segnalate tempestivamente e in dettaglio al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base di predette indicazioni le penali sono applicate escutendo la garanzia definitiva, oppure in sede di conto finale ai fini

della verifica in sede di redazione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Ai fini della contestazione degli addebiti e dell'assegnazione del termine per controdeduzioni, opera la disciplina dettata dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del Codice.

4. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore al 10% dell'importo di contratto, trova applicazione l'articolo 20 relativo alla "Risoluzione del contratto".

5. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.

#### **ARTICOLO 15 – RISOLUZIONE**

Le parti danno atto che trovano applicazione per la risoluzione del contratto l'art. 122 del D.lgs. 36/2023, l'art. 10 dell'allegato II.14 del medesimo Codice e l'art. 1453 e s.s. del Codice civile.

Integra, inoltre, causa di risoluzione del contratto la violazione della previsione di cui all'art. 104, c. 9, del D. Lgs. 36/2023, in tema di adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

#### **ARTICOLO 16 – RECESSO**

Le parti danno atto che trovano applicazione, in materia di recesso del contratto, le disposizioni di cui all'art. 123 e all'art. 11 dell'allegato II.14 del Codice. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere e

impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo.

## **ARTICOLO 17 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

1. Il presente accordo quadro non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, ai sensi dell'art. 119 comma 1, D. lgs. n. 36/2023.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 120, co. 12, del D.lgs. n. 36/2023 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e secondo i criteri stabiliti nell'art. 6 dell'allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023 ossia ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'amministrazione debitrice.

## **ARTICOLO 18– CODICE ETICO – MODELLO ORGANIZZATIVO 231**

1. L'appaltatore dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da AGS, pubblicato sul sito, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c. Lo stesso si impegna a:
  - a) rispettare i principi e i valori contenuti nel modello di organizzazione, gestione e controllo di AGS comprensivo del piano di anticorruzione e a tenere una condotta in linea con quanto in esso previsto e

comunque, tale da non esporre AGS al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001;

b) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di AGS a violare i principi del modello di organizzazione, gestione e controllo di AGS o a tenere una condotta non conforme a quest'ultimo.

2. Si dà atto che l'inosservanza di tali impegni da parte del dichiarante costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima AGS a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

#### **ARTICOLO 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati di natura personale eventualmente contemplati nel presente contratto, sono trattati secondo i principi del GDPR EU-2016/679, del D.lgs. n. 196/2003 e normativa vigente collegata. Azienda Gardesana Servizi S.p.a. ne garantisce l'utilizzo per le finalità strettamente collegate all'esecuzione del contratto e ne garantisce la massima riservatezza. I dati non verranno trasferiti verso paesi terzi, non saranno diffusi e saranno eventualmente comunicati a soli soggetti indispensabili per l'esecuzione del contratto. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere in ogni momento a [ags@ags.vr.it](mailto:ags@ags.vr.it) o [dpo@ags.vr.it](mailto:dpo@ags.vr.it).

#### **ARTICOLO 20 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA**

1. L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma

e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Stazione appaltante e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla medesima stazione appaltante. L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Stazione appaltante.
3. È fatto assoluto divieto a tutti gli addetti ai lavori a vario titolo impiegati (operai, tecnici, consulenti, artigiani, rappresentanti, ecc.) di pubblicare e trasmettere anche sui canali social personali (Facebook, stato di WhatsApp, TikTok, Twitter, LinkedIn, ecc.) o su siti internet, materiale audiografico relativo ai cantieri e alle infrastrutture in gestione ad AGS, senza aver ricevuto

preventivamente il nulla osta da parte del Direttore dei lavori e/o dell'Amministrazione dell'Azienda.

4. La disposizione del precedente punto è valida anche per il materiale che dovesse essere ritenuto di interesse per le imprese a titolo pubblicitario promozionale (es. referenze, pubblicazioni su sito aziendale, articoli, ecc.), che dovrà preventivamente essere autorizzato come sopra.
5. AGS si riserva di agire nelle sedi opportune qualora tali disposizioni venissero disattese, al fine di tutelare la propria immagine e la riservatezza in relazione ai cantieri e alle proprie infrastrutture.

#### **ARTICOLO 21 – CLAUSOLA FINALE**

1. Le Parti contraenti, a specifica richiesta, dichiarano che non sussistono nei loro riguardi le incapacità previste dall'art. 32 quater del Codice penale.
2. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque, di non avere attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo appaltatore per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Redatto, letto e sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii e dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici. Relativamente alla data, farà fede la data dell'ultima sottoscrizione.

L'Appaltatore

SCAVI CGD S.r.l.

(sig. Diego Bonomini)

Azienda Gardesana Servizi S.p.A.

Il Direttore Generale

(ing. Carlo Alberto Voi)

## SCHEMA DI OFFERTA

**Procedura negoziata indetta ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 50 comma 1 lett. d) e all'art. 148 del D.lgs. n. 36/2023 finalizzato alla conclusione di un accordo quadro, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 59 commi 1, 2 e 3, del Codice avente ad oggetto l'affidamento dei lavori di "Manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte idriche e fognarie in pead, pvc, acciaio, ghisa, gres e cls della zona basso Lago comprendente i Comuni di Peschiera del Garda, Castelnuovo del Garda, Valeggio sul Mincio, Lazise, Bardolino, Pastrengo, oltre al collettore consortile". CODICE CIG MASTER N. B0DEC82804 - CODICE CUP N. J12E22000310005 - PROG. 23206.**

La scrivente società Scavi C.G.D. S.r.l., con sede legale in Lazise, via Strada del Tione n°7, avente P.I./C.F. n. 04694770233, nella persona del legale rappresentante Diego Bonomini, C.F. BNMDG194H0667810 con riferimento alla procedura in oggetto offre l'importo incondizionato, al netto dell'IVA, di euro 374.940,00 (in cifre) ottocentoseventaquattromileneovecentoquarantala corrispondente al ribasso del 9,80 %, per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, rispetto all'importo a base di gara pari ad euro € 970.000, oltre agli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale, non soggetti a ribasso, pari a € 30.000. Si rammenta che il ribasso percentuale offerto sulla base d'asta sarà applicato alle singole voci dell'Elenco prezzi.

L'operatore economico, inoltre, individua:

- l'importo di euro 26.250,00 (in cifre) ventiquattromilene duecentocinquanta/00 per oneri sicurezza aziendale;
- l'importo di euro 293.800,00 (in cifre) duecentonovantetremileneottocento/00 per costo della manodopera (individuato all'art. 4.3 del disciplinare di gara in euro € 291.000)

Qualora in sede di offerta economica il concorrente indichi un costo effettivo del personale inferiore al costo della manodopera stimato dalla stazione appaltante dovrà produrre a corredo dell'offerta economica, documentazione idonea a dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Data 28/03/2024-----

**Firma del legale rappresentante**

**SCAVI C.G.D. S.r.l.**  
Strada del Leone, 7  
37017 LAZISE (VR)  
C.F./P.I.: 04694770233

-----

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(DA RENDERSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI  
ARTT. 47, 75 E 76 DEL D.P.R. N° 445/2000)

Il Sottoscritto **ELENA IVANA AGOSTINACCHIO** nato a **MILANO (MI)** il **16/08/1971** nella propria qualità di **Funzionario Procuratore** della Vittoria Assicurazioni S.p.A., via Ignazio Gardella n. 2 – 20149 Milano, consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace,

### Dichiara

Che in forza della procura speciale in autentica dott. **Renata Mariella**, Notaio in **MILANO**, in data **20/07/2016** n. **38417/12078** di repertorio, registrata all'Agenzia delle Entrate di Milano 1 in data **22/07/2016**, tuttora valida e non revocata, è legittimato ad emettere fideiussione per tipologia ed importo richiesti.

Milano, 23/04/2024.

VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.  
*Elena Agostinacchio*





**Allegato per Firma Digitale alla POLIZZA N° 670.071.0000901236****CONTRAENTE****SCAVI C.G.D. SRL**

Codice Fiscale

**04694770233**

Domiciliato in

**STRADA DEL TIONE 7**

Comune

**LAZISE C.a.p. 37017 Provincia VR****BENEFICIARIO****AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.P.A. – AGS**

Domiciliato in

**VIA XI SETTEMBRE 24**

Comune

**PESCHIERA DEL GARDA C.a.p. 37019 Provincia VR**

Con il presente allegato, che forma parte integrante della polizza suindicata, la Società dà e prende atto di quanto segue:

La presente polizza è conforme alla polizza originata in via informatica e sottoscritta con firma digitale dalla Vittoria Assicurazioni S.p.A. nella persona di **AGOSTINACCHIO ELENA IVANA** in qualità di **Funzionario Procuratore** munito dei poteri in forza di Procura registrata, e tutt'ora valida e non revocata.

La polizza è stata emessa e sottoscritta dall'impresa garante digitalmente nel rispetto delle regole per la formazione, trasmissione, conservazione, duplicazione, riproduzione e validazione anche temporale dei documenti informatici così come indicate nel DPCM del 22 febbraio 2013.

Il documento che sostanzia l'assunzione del nostro impegno di garanzia potrà essere visualizzato mediante il seguente CODICE DI CONTROLLO:

E71F86DB

-

5C37

-

4563

-

8F9B

-

8022EC3A9DC8

e seguendo la procedura di seguito indicata:

- 1) Connettersi via WEB al sito [www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com);
- 2) Cliccare su area a Voi riservata denominata "VALIDITA' CERTIFICATI"
- 3) Inserire il CODICE DI CONTROLLO dove richiesto

VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.  
*Elena Agostinacchio*

**POLIZZA FIDEJUSSORIA**  
ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016

<b>SCHEMA TIPO 1.2</b>	<b>GARANZIA FIDEJUSSORIA DEFINITIVA</b>
<b>SCHEMA TECNICA 1.2</b>	<b>(Lavori, Servizi e Forniture) (art. 103 comma 1 del Codice)</b>

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 16 settembre 2022 n.193.

Garanzia fidejussoria n.	Rilasciata da (direzione, dipendenza, agenzia ecc.)
<b>670.071.0000901236</b>	<b>DIREZIONE PER CONTO DI AGENZIA DI AFFI 670</b>
<b>PEC: cauzioni@pec.vittoriaassicurazioni.it</b>	

Contraente (Obbligato principale)		C.F./P.I.	
<b>SCAVI C.G.D. SRL</b>		<b>04694770233</b>	
Sede	Via/P.zza n.civico	CAP	Prov.
<b>LAZISE</b>	<b>STRADA DEL TIONE 7</b>	<b>37017</b>	<b>VR</b>
<b>PEC:</b>			

Stazione appaltante (Beneficiario)	<b>AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.P.A. – AGS</b>		
Sede			
Città	Via/P.zza n.civico	CAP	Prov.
<b>PESCHIERA DEL GARDA</b>	<b>VIA XI SETTEMBRE 24</b>	<b>37019</b>	<b>VR</b>
<b>C.F./P.I. 80019800236</b>		<b>PEC:</b>	

Descrizione opera	Luogo di esecuzione
Manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte idriche e fognarie della zona basso lago comprendente i comuni di Peschiera del Garda, Castelnuovo del Garda, Valeggio sul Mincio, Lazise, Bardolino, Pastrengo oltre al collettore consortile. – progetto 23206. Codice CIG MASTER n. B0DEC82804 - Codice CUP n. J12E22000310005. Investimento 4.2 "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il miglioramento delle reti" della Missione 2 Componente C4 del PNRR finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU".	<b>Peschiera del Garda, Castelnuovo del Garda, Valeggio</b>

Costo di aggiudicazione	Ribasso % asta
<b>€ 904.940,00</b>	----
Somma garantita	% del costo dell'opera
<b>€ 4.524,70</b>	<b>0,50</b>

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria n. **670.071.0000901236** alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Ai soli fini del calcolo del premio iniziale la garanzia ha effetto dal **01/05/2024** al **01/05/2025**

**LIQUIDAZIONE DEL PREMIO**

<b>Premio Iniziale:</b>	<b>€ 133,33</b>	<b>€ 16,67</b>	<b>€ 150,00</b>
	<b>Imponibile</b>	<b>Imposte</b>	<b>Lordo</b>
<b>Premio di proroga semestrale (salvo quanto previsto all'art. 2 sez B):</b>	<b>€ 66,67</b>	<b>€ 8,34</b>	<b>€ 75,01</b>

Emessa a **MILANO** il **23/04/2024** in quattro originali ad un solo effetto.

**IL CONTRAENTE**

(Timbro della Società e firma per esteso del sottoscrittore)

**IL GARANTE**

VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.  
*Stefano G. S. ...*



**GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA**  
**(Lavori, Servizi e Forniture)****A) Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante redatta secondo lo Schema tipo 1.2**  
**D.M. 16 settembre 2022 n.193.****Art. 1 - Oggetto della garanzia**

Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.

Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:

- a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
- b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- c) rimborso:
  - i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
  - ii) della eventuale maggior spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
  - iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto, o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.

L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.

Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

**Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia**

L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto;
- b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

**Art. 3 - Somma garantita**

La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:



- a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
- b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.

L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

#### **Art. 4 - Escussione della garanzia**

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

#### **Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa**

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

#### **Art. 6 - Sanzioni Internazionali**

Nessun Garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il Garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

#### **Art. 7 - Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

#### **Art. 8 - Foro competente**

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.

#### **Art. 9 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.



**IL CONTRAENTE**

(Timbro della Società e firma per esteso del sottoscrittore)

**IL GARANTE**

VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.  
*Anna Gigliarelli*

